

TRIBUNALE DI TORINO**SEZIONE SESTA CIVILE**

Il Giudice designato ex art. 55 co 1 CCII, dott.ssa Carlotta Pittaluga
sulla domanda di conferma delle misure protettive ex art. 54 co 2 e 4 CCII
formulata dalla (P IVA e C.F.
);

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con provvedimento in data 6 dicembre 2023 pubblicato il 13.12.2023, il Tribunale ha concesso il termine di 60 giorni con decorrenza dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese ex all'art. 44 co 1 lett. a) CCII, nominando quale commissario giudiziale il dott. .

Appare opportuno premettere in diritto che, ai sensi dell'art. 54 co 4 CCII, anche prima del deposito della domanda di cui all'art. 40 CCII possono essere richieste dall'imprenditore le misure protettive di cui al comma secondo primo e secondo periodo, presentando la domanda di cui all'art. 44 co 1 CCII.

Il procedimento di conferma/revoca delle misure protettive di cui all'art. 54 co 2, primo e secondo periodo, richiamato dall'art. 54 co 4 CCII, è disciplinato dall'art. 55 co 3 CCII, il quale, diversamente dal comma 3 (che richiede la previa instaurazione del contraddittorio con le parti interessate e la definizione del procedimento con ordinanza), non prevede la fissazione di un'udienza, né la notificazione della domanda e controinteressati, con conseguente definizione del procedimento con decreto di conferma o revoca delle misure protettive, riservando all'eventuale fase del reclamo l'instaurazione del contraddittorio.

Si tratta di una fattispecie a formazione progressiva, in cui gli effetti provvisori, che si producono provvisoriamente con la pubblicazione nel registro delle imprese del



ricorso ex art. 44 co 1 CCII e dell'istanza di conferma delle misure protettive, possono conservarsi solo a condizione di essere ratificati con provvedimento giurisdizionale. Nel caso di specie con il ricorso ex art. 44 CCII il debitore ha chiesto al Tribunale di confermare che per quattro mesi dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della domanda ex art. 44 CCII:

- 1) i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore e dei soci illimitatamente responsabili (indicati in _____, _____ e _____) o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;
- 2) le prescrizioni rimangono sospese le prescrizioni e non si verificano le decadenze;
- 3) la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere o pronunciata;

Con provvedimento 11.12.2023 il giudice designato ha fissato per assumere sommarie informazioni e sentire parte ricorrente l'udienza del 15.12.2023. Il legale di parte ricorrente in tale occasione ha dichiarato che *"il piano prevede il coinvolgimento anche dei beni personali di _____ e _____ i, che sino al 18.12.2018 erano soci della all'epoca snc _____ poi divenuta sas. Quindi oggi la società vede _____ come accomandatario e _____ come socia accomandante ma i debiti risalgono al periodo anche anteriore al 2018 in cui _____ e _____ erano soci illimitatamente responsabili. Tali soggetti sono proprietari di beni immobili e pertanto aggredibili da _____"*.

Le circostanze prospettate nel ricorso circa lo stato di crisi in cui versa la società ricorrente ed il percorso da essa intrapreso al fine di conseguire il risanamento dell'impresa, appaiono idonee a giustificare la richiesta di conferma delle misure protettive già in essere necessarie a preservare il patrimonio sociale durante le trattative con i creditori e ad agevolare la predisposizione dello strumento prescelto di regolazione della crisi.

In particolare, le misure protettive di cui all'art. 54 co 2, primo e secondo periodo, CCII che trovano conferma sono le seguenti: i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari su tutto il patrimonio della società e del socio attualmente illimitatamente responsabile _____, nonché sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze



non si verificano; non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza.

Mette conto osservare che la norma prevede l'impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari su tutto il patrimonio del debitore (che ha depositato il ricorso ex art. 40 CCII o nel caso di specie ex art. 44 CCII) ed in tale nozione può ricomprendersi sia la società di persone ricorrente che il socio illimitatamente responsabile in ragione *"dell'imperfetta soggettività giuridica delle società di persone, che si risolve e sostanzialmente si identifica in quella dei soci (illimitatamente responsabili), i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi e dei creditori soltanto dal fragile diaframma della sussidiarietà della loro responsabilità rispetto a quella del patrimonio sociale: sicchè [...] i debiti della prima finiscono col risolversi in quelli dei secondi"* e *"per la struttura delle società personali, il debito della società resta essenzialmente un debito che fa capo anche al singolo socio (illimitatamente responsabile"* (Cass. n. 11311/2011 est. De Stefano). Nell'ambito del CCII tale legame tra società di persone e soci illimitatamente responsabili è riscontrabile, tra il resto, nella previsione di cui all'art. 256 secondo cui la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società di persone produce l'apertura della procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Non può confermarsi, invece, l'impossibilità per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di _____ e pertanto deve revocarsi la misura in relazione a tali soggetti.

Infatti, l'art. 54 co 2 prima parte CCII limita al patrimonio del debitore ed ai beni o diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa. nella fattispecie non è stato allegato dalla ricorrente che vi siano beni di tali soggetti con i quali è esercitata l'attività di impresa né si tratta di soggetti che allo stato possono essere qualificati come "debitore" da intendere quale ricorrente.

Neppure può accogliersi la tesi di parte ricorrente secondo cui tale estensione deriverebbe dal dettato dell'art. 117 CCII, il cui comma secondo prevede che salvo patto contrario il concordato della società abbia efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Infatti, anche a prescindere dall'assenza allo stato di una domanda di concordato, per un verso tali citati soggetti non sono allo stato soci illimitatamente responsabili e non sono tali a far data dal gennaio 2019, per altro verso, nella eventuale veste di fideiussori (che pare emergere dal ricorso), l'art. 117 co 1 CCII prevede che i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese



della domanda di accesso conservano impregiudicati i loro diritti contro coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso. La estensibilità delle misure ai fideiussori appare, in ogni caso, estranea al perimetro applicativo delle misure protettive (cfr. Tribunale di Avellino 5.12.2022)

Per quanto esposto, la durata delle misure , nei limiti di conferma di cui sopra, può stabilirsi in quattro mesi a far data dalla pubblicazione della domanda ex art. 44 CCII nel registro delle imprese, considerato che tale durata, anche sommata ai 120 giorni già fruiti ex art. 54 co 3 CCII non supera il limite massimo di 12 mesi di cui all'art. 8 CCII.

PQM

visti gli artt. 54 co 2 e 4 e 55 co 3 CCII,

conferma parzialmente le misure protettive di cui all'art. 54 co 2 , primo e secondo periodo, CCII per la durata di quattro mesi con decorrenza dalla data di iscrizione della domanda nel registro delle imprese e, dunque, conferma che da tale data:

- i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari su tutto il patrimonio o sui beni della società e del socio accomandatario , e sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;
- non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza.

rigetta la richiesta di conferma delle misure nei confronti di e
 e per l'effetto ne dispone la revoca.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla società ricorrente ed al registro delle imprese per la pubblicazione.

Così deciso in Torino, il 22.12.2023

Il giudice
Carlotta Pittaluga

